

**COMUNE DI
AYAS**



**COMMUNE DE
AYAS**

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN TEMA DI
SPETTACOLI VIAGGIANTI, ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI EX
ART. 4, L. 337/1968**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 06.03.2013, MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE N. 43 DEL 18.06.2015.*

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

ART. 2 – NORME GENERALI.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

ART. 4 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE ATTIVITA' SU AREE COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE

ART. 4BIS – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

ART. 5 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

ART. 5BIS – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.

ART. 6 – CAUZIONE.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.

ART. 8 – SANZIONI.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Ayas di spettacoli viaggianti, attrazioni e trattenimenti ex art. 4, l. 337/1968.

2. Sono «*spettacoli viaggianti*» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337.

3. Per «*attrazione*» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I^A dell'apposito elenco ministeriale.

4. Sono "*giochi o accessori*" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

5. Per "*circo equestre*" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

6. Per "*parco di divertimento*" si intende un complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante così come descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni. Le attrazioni si distinguono in piccole, medie e grandi attrazioni.

7. Per "*gestore*" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti ex art. 4 della l. 337/1968 e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

8. Per "*conduttore*" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 2 – NORME GENERALI.

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:

- a) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente;
- b) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:

A) all'aperto, sulle aree comunali

destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dei circhi e dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale sulla base dell'utilizzo che durante l'anno è fatto delle limitate zone presenti sul territorio comunale utili ad ospitare quanto oggetto del presente regolamento. L'elenco delle aree disponibili é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n° 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che viene trasmessa alle organizzazioni sindacali di categoria. L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività.

Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:

1. la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande) o il tipo (attività di circo equestre, esibizioni moto-auto acrobatiche, altro) ex art. 4 della l. 337/1968;
2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
3. gli orari di esercizio, facoltativi tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e di norma dalle ore 15.30 alle ore 23.30;
4. eventuali ulteriori periodi in cui le attività non possono essere esercitate, rispetto a quanto già indicato all'art. 5.

L'inclusione di aree nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di pubblico interesse, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

A tale proposito si rimanda espressamente all'art. 5, comma 6.

B) all'aperto su aree private

che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.

C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private

che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

2. Le attività di cui all'art. 1, esercitate su aree private o in strutture private, sono soggette al procedimento autorizzativo di cui all'art. 5¹.

ART. 4 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE ATTIVITA' SU AREE COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE.²

1. Chi intende esercitare le attività di cui *all'art. 3 lett. A e C* (limitatamente alle strutture pubbliche) del ³presente Regolamento sul territorio del Comune di Ayas deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- le domande per l'anno di interesse di chi presenta istanza – da presentare in bollo da euro 14,62 - devono essere redatte preferibilmente sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione ed indirizzate all'Ufficio Segreteria del Comune di Ayas e devono pervenire al protocollo del Comune entro il giorno 30 aprile dell'anno medesimo (nel caso in cui il 30 aprile cada di domenica il termine slitta al lunedì seguente); le domande pervenute tra il termine di cui sopra ed il 31 dicembre valgono per l'anno successivo e non sono accolte se compilate in riferimento all'anno in corso.
- per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di protocollo o la data di ricezione del fax.

ART. 4 BIS – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.⁴

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di circhi equestri al c. 5 ed esibizioni moto-auto acrobatiche al c. 6 del presente articolo, ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 45 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 90 giorni totali.
2. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 15 giorni.

¹ comma inserito con deliberazione consigliere n. ___ del 18.06.2015

² Oggetto modificato con deliberazione consigliere n___ del 18.06.2015

³ Modifica apportata con deliberazione consigliere n___ del 18.06.2015

⁴ Oggetto inserito con deliberazione consigliere n___ del 18.06.2015

3. Le attività di circo equestre sono ammesse in numero massimo di 2 nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 7 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 3 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 6 giorni totali.
4. Le esibizioni moto-auto acrobatiche sono ammesse in numero massimo di 2 nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 7 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 1 giorno con possibilità di proroga fino a 2 giorni totali.

ART. 5 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. Nella domanda è necessario dichiarare, sotto la propria responsabilità e con manifestazione di consapevolezza delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- a) generalità, domicilio del richiedente, codice fiscale, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
 - c) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
 - d) il periodo ed il luogo – tra quelli autorizzati - per cui chiede la concessione dell'area, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture;
 - e) indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
 - f) il tipo, le caratteristiche e le dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;
 - g) numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
 - h) dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi);
 - i) dichiarazione circa la categoria di appartenenza.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
 - b) copia dell'autorizzazione permanente (licenza di esercizio rilasciata ai sensi dell'art. 69 del Tulp, valida sull'intero territorio nazionale) rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa;
 - c) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
 - d) in caso di circhi equestri, fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;

- e) in caso di circhi equestri, relazione Tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, geometri, architetti che attesti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi del D.P.R. 311/2001 per impianti con capienza fino a 200 posti; qualora la capienza sia superiore alle 200 persone, il Comune deve convocare la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- f) in caso di circhi equestri, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- g) codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;
- h) ai sensi della l.r 20/2009, art. 13, nei casi in cui l'attività determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, relazione di previsione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico competente;
- i) se l'attività si svolgerà su area privata, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area.

3. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda. Le domande che perverranno al di fuori del periodo indicato dal presente Regolamento non saranno istruite.

4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della l.r. 19/2007, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ART. 5BIS – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.⁵

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, l'Ufficio Segreteria predispone apposita graduatoria per ciascuna area in base all'ordine di giorno di arrivo al Protocollo o al fax della domanda; in caso di parità di giorno di arrivo si procederà a sorteggio da parte del Segretario comunale alla presenza di n. 2 testimoni.

2. Fermi restando i diritti di chi presenta domanda, in ogni caso le aree sono assegnate dal Sindaco agli aventi diritto dopo la predisposizione delle graduatoria di cui sopra e nel rispetto:

- a) del fatto che nei periodi di maggiore afflusso turistico le aree individuate dalla Giunta comunale che siano normalmente adibite a posteggio pubblico sono riservate esclusivamente a tale ultima funzione, con la precisazione che i periodi di maggiore afflusso turistico sono individuati nei seguenti:
 - il giorno di Pasqua, oltre i tre giorni prima e dopo tale festività religiosa
 - dal 1° luglio al 31 agosto compresi
 - dal 5 al 10 dicembre compresi
 - dal 20 dicembre al 10 gennaio compresi
- b) delle esigenze e degli interessi dei molteplici potenziali soggetti interessati a vario titolo all'utilizzo delle aree in questione;

⁵ Oggetto modificato con deliberazione consigliere n___ del 18.06.2015

- c) della programmazione effettuata annualmente dalla Giunta comunale relativamente alle attività c.d. estive ed invernali (manifestazioni), con la precisazione che sulla medesima area non saranno autorizzate concomitanze di spettacoli viaggianti con eventi organizzati dal Comune;
- d) dello svolgersi di eventi organizzati dal Comune in locali con una capienza di almeno 200 persone, con la precisazione che in tali eventuali date non saranno autorizzate concomitanze di spettacoli viaggianti, con l'eccezione di "piccole attrazioni" e "spettacoli di strada";
- e) della corretta partecipazione degli interessati, secondo tempi e modalità di cui al presente Regolamento.

3. L'esito dell'istruttoria delle domande è comunicato dall'Ufficio Segreteria ai richiedenti subito dopo l'approvazione della graduatoria di cui al presente articolo.

4. Quando l'attività da autorizzare si deve svolgere su suolo pubblico, l'Ufficio competente provvede a calcolare l'ammontare della Tassa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche, comprensiva anche dell'area occupata da eventuali carovane. Successivamente il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che deve essere ritirata da parte del richiedente previo pagamento della C.O.S.A.P. con le modalità comunicate dall'Ente ed esibizione dell'attestazione di pagamento.

ART. 6 – CAUZIONE.

Quando l'attività si deve svolgere su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del ritiro dell'autorizzazione all'esercizio il richiedente deve costituire in favore di questa Amministrazione comunale apposita cauzione (da costituirsi mediante le modalità di cui all'art. 7) nella misura di euro 2.000,00 per circhi equestri ed esibizioni moto-auto acrobatiche, euro 500,00 per ogni attrazione grande, euro 200,00 per ogni attrazione media, euro 100,00 per ogni attrazione piccola e restanti tipologie; tale cauzione deve essere costituita con versamento alla tesoreria. Una volta cessata l'attività, la cauzione sarà svincolata dall'Amministrazione Comunale previo sopralluogo e parere scritto con esito favorevole della Polizia Municipale.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il subconcessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Ayas per un periodo di anni tre.

2. Il Concessionario:

- a) deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti prodotti utilizzando i contenitori dislocati in prossimità delle aree occupate, avendo cura di depositarli nei contenitori suddetti evitando il cumulo degli stessi all'esterno. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa;
- b) non può apportare alcuna modifica o alterazione dell'area assegnatagli senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale; non è ammesso, scrivere, dipingere, disegnare, piantare picchetti e similari su terreni asfaltati o coperti con autobloccanti, porfido, etc;
- c) dovrà restituire l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata;

- d) è consapevole che ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario medesimo dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura, pena l'applicazione di sanzioni; qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario, oltre ad applicare la sanzione del caso;
- e) deve provvedere – prima del ritiro dell'autorizzazione - al pagamento del canone C.O.S.A.P. (cfr. art. 5, c. 9) e al pagamento dell'imposta Tares o equivalente (da corrispondere direttamente presso il Comune di Ayas - Ufficio Polizia Locale) relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti;
- f) deve provvedere – prima del ritiro dell'autorizzazione – alla costituzione della cauzione di cui all'art. 6; la cauzione può essere costituita con una delle seguenti modalità, fermo restando che il Comune deve preventivamente fornire all'interessato i dati del caso:
 - o bonifico bancario;
 - o fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. nr 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero;
 - o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ayas;
- g) deve tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- h) deve rispettare la data di inizio e fine occupazione.

4. Inoltre:

- a) l'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa;
- b) le eventuali pubbliche affissioni dovranno preventivamente essere consegnate all'Ufficio Tributi del Comune di Ayas al fine di essere affisse direttamente dal personale comunale; ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 95/1995, art. 4, ogni affissione, cartellone o simile che sia posizionato direttamente da parte del concessionario in difformità a quanto sopra è espressamente vietato e comporterà la rimozione – in proprio o da parte del personale comunale - e l'applicazione di sanzione amministrativa ex art. 27 del Regolamento medesimo;
- c) lo spettacolo è soggetto al rispetto delle direttive impartite dal D.P.C.M. 1.3.91 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*"; le emissioni in decibel possono essere oggetto di controllo fonico da parte di tecnico nel contesto del relativo della zonizzazione acustica comunale; inosservanze acustiche saranno oggetto di sanzione amministrativa;
- d) la sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dell'Amministrazione Comunale;
- e) le aree dovranno essere sgombrate entro le 24 ore dal termine dello spettacolo stesso, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, dietro richiesta scritta dell'interessato.

ART. 8 – SANZIONI.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area ovvero occupazione di spazi esterni:

Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00

B) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi:

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

C) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa; sostituzione non autorizzata dell'attrazione:

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione:

D) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio:

Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00

E) inosservanza del divieto di apportare modifiche o alterazione dell'area assegnatagli senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale; inosservanza del divieto di scrivere, dipingere, disegnare, piantare picchetti e similari su terreni asfaltati o coperti con autobloccanti, porfido, etc:

Sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00

F) fatto salvo quanto al punto E), inosservanza dell'obbligo di restituire l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa era stata consegnata (ad esempio: asfalto sporco, terreno rovinato, rifiuti abbandonati, etc.):

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00

G) per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti:

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

4. Qualora il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del non sia effettuato, l'Ente procederà a rivalersi sulla cauzione per l'importo del caso.

5. Degli illeciti commessi e' data comunicazione alle Associazioni Sindacali di categoria.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia amministrativa e gli uffici comunali ciascuno per la propria competenza vigilano sul rispetto del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

3. In sede di prima applicazione:

- a) il termine di cui all'art. 4, c. 1 è differito al 17 maggio 2013;
- b) il termine di cui all'art. 5, c. 5 è differito al 31 maggio 2013;
- c) alle domande che fossero pervenute prima di tale scadenza si applicherà tutto quanto applicabile, con la precisazione sia che la documentazione necessaria che non fosse già stata allegata sarà chiesta ad integrazione ai fini dell'ammissibilità, sia che i soggetti interessati saranno avvisati d'ufficio della regolamentazione introdotta.